

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore Libera Prestazione di Servizi e Stabilimento contempla, allo stato attuale, 13 procedure di infrazione, di cui 10 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e tre il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Le predette procedure, al momento, non evidenziano oneri per la finanza pubblica.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1999/4856	Compatibilità con il diritto comunitario della regolamentazione e delle pratiche relative alla legge n. 12/1979 riguardante la professione di consulente del lavoro.	RIC C-365/06	No
Scheda 2 2001/5171	Non conformità agli artt. 43 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sul recupero extragiudiziale dei crediti.	MM2 C-134/05	No
Scheda 3 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.	MM	No
Scheda 4 2003/4674	Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata.	PM	No
Scheda 5 2004/2226	Disposizioni della normativa italiana relative alla costituzione e all'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	MMC	No
Scheda 6 2004/4252	Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee operanti in Italia.	RIC C-518/06	No
Scheda 7 2004/4365	Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia.	PM	No

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Scheda 8 2004/4928	Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione. Società di gestione di esercizi farmaceutici.	RIC C-531/06	No
Scheda 9 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali massime degli avvocati.	MMC	No
Scheda 10 2006/0462	Mancato recepimento della direttiva 2004/49 sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie -	PM	No
Scheda 11 2006/4179	Oscuramento siti Internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazione.	MM	No
Scheda 12 2007/0406	Mancato recepimento della direttiva 2004/114 sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato	MM	No
Scheda 13 2007/0923	Assicurazione RC Auto	MM	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 1999/4856 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Consulenti del lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

Con Messa in Mora del 24.07.2000, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa italiana con la libera prestazione di stabilimento e di servizi sancite, rispettivamente, dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

Viene rilevata, in particolare, l'illegittimità dell'articolo 1 primo comma della legge 11 Gennaio 1972 n. 12, nonché dell'articolo 58 comma 16 della legge 17 Maggio 1999 n. 144: la Commissione, ritiene illegittimo il fatto che, ai sensi di tali norme nazionali, l'esercizio delle attività di elaborazione e stampa dei cedolini paga debba essere riservato esclusivamente ai consulenti del lavoro ed alle categorie professionali assimilate iscritte in albi italiani. La Commissione, infatti, sostiene che tale obbligo costituisca un indebito ostacolo all'esercizio dell'attività di consulenti del lavoro, in regime di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento, per gli operatori di altri Stati membri che non siano iscritti presso gli albi italiani dei consulenti del lavoro. Le autorità italiane, nel dare seguito ad i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno giustificato tale restrizione affermando la necessità tutelare i lavoratori italiani. Tale motivazione è stata tuttavia ritenuta infondata dalla Commissione che, pur riconoscendo la legittimità dell'obiettivo perseguito, sostiene che l'obbligo per i Centri Elaborazione Dati (CED) di avvalersi esclusivamente di tali soggetti costituisca una misura manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dalla Autorità italiane: le attività svolte dai CED, infatti, in base a quanto affermato dalla Commissione, consistono, essenzialmente, nella semplice esecuzione delle istruzioni impartite dal cliente e non nella determinazione dello stipendio netto del lavoratore alla luce della normativa vigente, trattandosi pertanto di attività che non richiedono affatto una conoscenza della legislazione fiscale in materia. La Commissione ha altresì ritenuto illegittimo l'obbligo, per le imprese il cui numero di addetti sia inferiore a 250, di avvalersi di CED “costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti ad albi”.

Stato della Procedura:

E' stato presentato ricorso ex art. 226 alla Corte di Giustizia in data 1° Settembre 2006 (ricorso C-365/06). Successivamente, le Autorità italiane hanno modificando la normativa nazionale, a mezzo della legge n. 40/2007 articolo 10, comma 8, in senso conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2001/5171 ex art. 228 del Trattato CE**

"Recupero extragiudiziale dei crediti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

Con messa in mora del 20.03.2002 ex art. 226 TCE, la Commissione ha dichiarato incompatibile con gli articoli 43 e 47 TCE la normativa, di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che definisce il regime giuridico applicato all'esercizio dell'attività di recupero crediti extragiudiziale da parte delle agenzie, facendo particolare riferimento alle condizioni da soddisfare per il rilascio alle agenzie delle relative autorizzazioni.

In merito, la Corte di Giustizia ha pronunciato in data 18/07/2007 una sentenza ex articolo 226 TCE, accogliendo solamente in parte le censure che sono state mosse dalla Commissione.

In particolare, sono state dichiarate illegittime le disposizioni normative che impongono ad un'agenzia, che abbia già ottenuto dal questore di una provincia un'autorizzazione ad esercitare l'attività di recupero crediti extra giudiziali, di chiedere una nuova autorizzazione per ciascuna delle altre province in cui intenda svolgere la propria attività.

La Corte ha altresì dichiarato incompatibile con la libera prestazione di servizi l'obbligo per un'agenzia di avere un locale nell'ambito della provincia dove intenda operare, ciò ostacolando l'esercizio dell'attività da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri, nonché l'obbligo di affiggere nel locale "l'elenco" delle attività che possono essere effettuate per i clienti.

In merito a questo ultimo punto, infatti, la Corte ha affermato la possibilità di informare i clienti su tali attività servendosi di modalità meno onerose dell'affissione.

È stata, invece, dichiarata compatibile con il diritto comunitario la disposizione che subordina l'esercizio dell'attività da parte di un questore, nonché la disposizione che attribuisce al questore la facoltà di prevedere prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo unico al fine di garantire il rispetto della pubblica sicurezza nell'interesse generale

Stato della Procedura

Sentenza della Corte ex art. 226 del 18/07/2007. In data 17 ottobre 2007 è stata notificata una messa in mora ex art. 228 del TCE.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano, al momento, oneri a carico dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, “recante interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”, con la libera prestazione di servizi sancita dall'articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della Legge n. 401/1989) vieta di partecipare all'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro ente concessionario; in particolare, la possibilità di partecipare alle summenzionate attività è subordinata all'affidamento della gestione, da parte dell' autorità competente (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), ai sensi del Decreto Legislativo 14 Aprile 1948 n. 496 che, peraltro, conferisce al CONI o all'UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha altresì ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che vietano di “*dare pubblicità a servizi attinenti al gioco o alle scommesse per le quali non sia stata ottenuta la gestione in conformità al decreto legislativo n. 496/1948*”(articolo 4, comma 2 della Legge 401/89), nonché le norme che applicano sanzioni a coloro che esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in questione costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull'esercizio delle attività in argomento, e precludendole alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì incompatibili con il diritto comunitario le modalità di applicazione delle summenzionate sanzioni, ritenendo che queste ultime colpiscano in maniera più incisiva le società comunitarie, favorendo indirettamente il CONI e l'UNIRE. Le autorità italiane, le quali hanno evidenziato come l'individuazione del soggetto concessionario dell'organizzazione delle attività in questione, sia espletata sempre attraverso un procedimento “di gara ed evidenza pubblica e comunque nel rispetto del principio di libera concorrenza”, senza operare alcuna discriminazione tra i soggetti partecipanti ed indipendentemente dallo Stato membro di provenienza. È stata altresì ribadita, da parte delle autorità italiane, la legittimità della sanzione applicata agli operatori non autorizzati, necessaria al fine di ostacolare frodi, negando, in merito, una applicazione discriminatoria della sanzione a danno delle imprese comunitarie.

Stato della Procedura

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2003/4674 ex art. 226 del trattato CE**

"Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e i monumenti storici visitabili con guida specializzata".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Violazione dell'art. 49 del TCE (libera prestazione di servizi all'interno degli Stati Membri): concernente le restrizioni sproporzionate, imposte dalla Repubblica Italiana, alla libera prestazione di servizi da parte di guide turistiche di altri Stati Membri.

Con sentenza del 26 febbraio 1991 causa C-180/89, la Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi del Trattato, perché ha subordinato la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti di altro Stato membro, al possesso di una licenza rilasciata dopo il superamento di un esame. Successivamente, sulla base delle informazioni assunte, la Commissione ha chiuso il caso. In seguito, la Commissione ha ricevuto ulteriori denunce di casi di guide straniere che venivano multate con l'accusa di lavorare illegalmente. Tale situazione si è verificata perché l'Italia ha pubblicato un elenco di siti specifici in cui è possibile essere accompagnati solo da guide turistiche in possesso di apposita qualifica secondo la normativa nazionale (elenco che comprende circa 2540 siti, dove sono incluse anche intere città rientranti nel patrimonio UNESCO e numerosi centri storici). Pertanto, le guide turistiche straniere sono state multate perché ritenute non idonee alla visita di tali siti: ciò ha causato limitazioni gravi nell'esercizio della professione di guida turistica a danno delle guide di altri Stati membri. La Commissione ha quindi riaperto il caso ed ha fatto sapere che le argomentazioni poste dallo Stato italiano non possono giustificare le dimensioni dell'elenco di siti specifici, ed il fatto che intere città vengono considerate visitabili solo da guide specializzate. Secondo la Commissione la prestazione professionale può essere fornita anche da guida straniera, che anzi ha familiarità con la lingua e gli interessi dei propri concittadini e con le loro aspettative specifiche.

Stato della Procedura

A seguito della Messa in mora del 16.12.2003, la Commissione ha emesso in data 13 ottobre 2004 un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia a porre fine all'infrazione. La questione è stata portata all'attenzione della Conferenza Stato Regioni nel 2005: dopo varie consultazioni con le Regioni, si è deciso di concordare le modalità per modificare l'elenco dei siti. Con nota dell'aprile 2007, è stata trasmessa alla Commissione la legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007 che dovrebbe porre rimedio all'infrazione.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/2226 ex art. 226 del Trattato CE**

“Disposizioni della normativa italiana relative alla costituzione ed all'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

Con Messa in Mora del 12.10.2005, la Commissione rileva l'incompatibilità con gli articoli 43 e 49 TCE della normativa italiana, disciplinate le attività dei Centri Assistenza Fiscale, facendo segnatamente riferimento alla Legge 30 Dicembre 1991, n. 413, al Decreto Legislativo 9 Luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni, e sulle disposizioni della legge 2 Dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203.

La Commissione, infatti, ritiene incompatibili con la normativa comunitaria i requisiti imposti dalla normativa italiana per la costituzione dei CAF, affermando che la normativa italiana possiede ancora carattere discriminatorio in quanto, per la costituzione dei CAF, prevede requisiti che sono praticamente impossibili da osservare per quegli operatori che sono legalmente stabiliti in altri Stati membro.

La Commissione, ha altresì sanzionato la riserva di attività posta a favore dei CAF, sostenendo che le attività di natura meramente amministrativa (ad es. il rilascio al contribuente di copia delle dichiarazioni dei redditi e del prospetto di liquidazione) definite dalla Commissione quali “attività semplici di assistenza fiscale”, dovrebbero essere liberalizzate e quindi esercitate da chiunque, prescindendo dai requisiti posti dalla normativa italiana. La stessa, infine, ha ritenuto la Circolare n. 13 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate inidonea quale strumento di adempimento degli obblighi comunitari, non soddisfacendo quelle esigenze di certezza giuridica.

Le Autorità italiane hanno risposto negando che la normativa italiana abbia carattere discriminatorio, ed affermando di aver ottemperato agli obblighi comunitari con atto adeguato, poiché la riserva di attività a favore dei soli CAF è stata rimossa con il Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 che ha aperto l'esercizio delle attività di assistenza fiscale a consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili.

Stato della Procedura

E' stato notificato una Messa in Mora Complementare ex art. 226 del Trattato CE, in data 12/10/2006.

Le Autorità Italiane hanno provveduto ad trasmettere le proprie osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2004/4252 ex articolo 226 del Trattato CE.

“Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività produttive.

Violazione:

Con messa in mora del 15.07.2004, la Commissione contesta la violazione della libera commercializzazione dei prodotti assicurativi di cui agli articoli 6, 29, e 39 della Direttiva 92/49/CEE del Consiglio (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita).

In particolare, la Commissione dichiara illegittimo l'articolo 11 comma 1 della legge n. 990/1969, che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate, a fornire l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in Italia a tutti gli utenti in tutte le regioni, autorizzando l'ISVAP ad infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di assicurazione che applicano tariffe troppo alte: ad avviso della Commissione, ciò costituirebbe un ostacolo all'accesso al mercato italiano per quelle imprese con sede centrale in altri Stati membri in quanto, sebbene tale norma si applichi indistintamente sia alle imprese comunitarie sia a quelle nazionali, in concreto l'osservanza dell'obbligo di stipulare l'assicurazione obbligatoria si dimostra sensibilmente più arduo per le imprese comunitarie.

La Commissione ritiene altresì incompatibile con il diritto comunitario il comma 1-bis della citata norma, che attribuisce all'ISVAP un potere di controllo sulla “base tecnica utilizzata per la determinazione dei premi”: ad avviso della Commissione, questo controllo costituirebbe una forma di vigilanza finanziaria che, se esercitata anche su imprese assicuratrici europee, violerebbe l'articolo 9 della Terza Direttiva, ai sensi del quale tale vigilanza forma oggetto di competenza esclusiva dello Stato Membro d'origine.

Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno sostanzialmente affermato la legittimità della normativa italiana.

Stato della Procedura:

E' stato presentato il ricorso C-518/06 in data 20 Dicembre 2006 ex articolo 226 del Trattato CE. Il giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario immediato a carico del bilancio dello Stato. Tuttavia, l'accoglimento del ricorso produrrebbe un impatto finanziario negativo connesso alla riduzione delle sanzioni pecuniarie disposte dall'ISVAP.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4365 ex art. 226 del Trattato CE**

“Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività Produttive/Direzione Generale per l'energia e le risorse.

Violazione

La Commissione ritiene che il regime giuridico applicabile alle autorizzazioni per l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburante sia incompatibile con l'articolo 43 TCE. Infatti, le condizioni da soddisfare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (“una perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente...iscritto al relativo albo professionale”, unitamente ad una autocertificazione analitica), secondo l'opinione della Commissione limiterebbero l'accesso all'attività da parte di un'impresa attiva in altro Stato membro favorendo, quindi, gli operatori nazionali. La Commissione ha, altresì, dichiarato incompatibili con il diritto Comunitario quelle disposizioni regionali che subordinano la possibilità di aprire nuovi impianti alla chiusura di impianti già esistenti, ritenendo che tale condizione possa essere soddisfatta molto più agevolmente dagli operatori già presenti in Italia, per la maggioranza operatori nazionali. Un ulteriore profilo di illegittimità, a detta della Commissione, sarebbe costituito dall'assenza di una normativa che definisca, in maniera chiara ed obiettiva, i criteri sulla base dei quali le domande di autorizzazioni vengono valutate dalle regioni. Le autorità italiane, dando seguito alle osservazioni della Commissione, hanno ribadito la legittimità della normativa nazionale in materia rappresentando, in merito ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, che la perizia giurata può essere redatta anche da un ingegnere o un tecnico non italiano, la cui competenza sia dimostrata secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza. In merito al secondo profilo di legittimità sollevato, le Autorità italiane hanno da un lato evidenziato l'avvenuta espressa abrogazione, in quasi tutte le regioni italiane, delle norme regionali che imponevano la previa chiusura di stabilimenti vecchi al fine di poterne aprire nuovi; dall'altro, hanno rappresentato che in quelle tre Regioni in cui la normativa in materia non è stata espressamente modificata, l'abrogazione deve essere considerata come avvenuta implicitamente. Per quanto riguarda, infine, l'incertezza giuridica relativa ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, le Autorità italiane hanno affermato come tale requisiti siano in realtà definiti chiaramente dalle Regioni mediante atti normativi e regolamentari, a cui i cittadini di altri Stati membri posso accedere anche mediante i siti internet delle Regioni.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una Lettera di Messa in mora ex art. 226 TCE in data 12.10.2005, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito fornendo le relative informazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4928 ex art. 226 del Trattato CE**

"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

Con messa in mora del 16.03.2005, la Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico) che riserva la titolarità dell'esercizio delle farmacia private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia ed a società composte esclusivamente da farmacisti; è stata altresì sostenuta l'illegittimità della normativa che non consente alle imprese esercenti l'attività di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire partecipazioni nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Stato della Procedura

La procedura viene avviata il 21 marzo 2005 con la costituzione in mora è proseguita con un Parere Motivato emesso in data 13 dicembre 2005. Le Autorità italiane hanno risposto che la richiesta della laurea è posta a garanzia dell'utente e che il divieto per le imprese operanti nella distribuzione farmaceutica di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie non dà luogo a discriminazione.

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello stato.

Scheda 9 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“ Normativa che stabilisce le tariffe professionali degli avvocati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia.

Violazione

La Commissione ha contestato l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante la determinazione degli onorari per le attività giudiziali e stragiudiziali svolte dagli avvocati in Italia, ritenendo che tale normativa, limitando indebitamente la libertà di stabilire gli onorari per tali attività, sia incompatibile con la libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento sancite, rispettivamente, dagli articoli 49 e 43 del Trattato CE. La Commissione ha contestato i limiti posti alla determinazione degli onorari per le attività svolte dagli avvocati. Anche dopo l'emanazione del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani), convertito nella Legge n. 248/2006, la Commissione, ha evidenziato come ancora sussista un limite massimo nella determinazione dell'onorario, stabilito con Decreto dal Ministero della Giustizia, limite che, secondo la Commissione, scoraggerebbe un avvocato di altro Stato Membro che intenda svolgere la propria attività in Italia: il limite massimo, infatti, non consente di tener conto dei costi sostenuti da un avvocato non italiano e legati alla necessità di spostamenti in Italia od alla necessità di avvalersi, qualora la propria prestazione sia temporanea, della collaborazione di avvocato italiano. Le Autorità italiane, hanno affermato la legittimità della normativa nazionale evidenziando come il limite massimo, applicato ad ogni avvocato senza operare discriminazioni basate sullo Stato membro di provenienza, sia teso a garantire l'accesso alla giustizia anche ad i cittadini meno abbienti. Tali considerazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, secondo cui tale limite costituisce una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, i cittadini meno abbienti potendo accedere alla giustizia per mezzo del gratuito patrocinio. Le Autorità italiane hanno quindi affermato che la Commissione, nel sollevare quest'ultimo profilo, non ha tenuto conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, che ha ritenuto compatibile con il diritto comunitario il meccanismo di adozione delle tariffe forensi italiane; inoltre, hanno evidenziato come i maggiori costi sostenuti dagli avvocati transfrontalieri, legati alla distanza geografica, costituiscono non onorari bensì “costi effettivi”, ed in quanto tali sono addebitabili dal libero professionista senza incontrare alcun limite massimo.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in mora del 5.07.2005. E' stata notificata una messa in mora complementare ex articolo 226 del Trattato Ce in data 21 Marzo 2007, alla quale ha fatto seguito una nota del Ministero della Giustizia del 17 Maggio 2007, con cui viene ribadita la legittimità della normativa nazionale in materia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2006/0462** ex art. 226 Trattato CE

"Sicurezza delle ferrovie comunitarie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Ministero dei Trasporti**Violazione**

Con Messa in mora del 1 giugno 2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

La Commissione aveva già in precedenza sollecitato il governo italiano a fornire delle informazioni a proposito dell'attuazione della suddetta direttiva, senza ottenere riscontro. Pertanto, non disponendo di elementi di informazione tali da consentire che la Repubblica italiana abbia adottato le disposizioni necessarie alla trasposizione nel diritto interno della direttiva in questione, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia ancora provveduto al recepimento della stessa.

Stato della Procedura

Con lettera del 18 ottobre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ex art. 226 per non essersi conformata alla direttiva comunitaria in questione.

Con decreto legislativo n. 162 del 10/8/2007, la Repubblica italiana ha dato attuazione alla direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Si attende, pertanto, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2006 n. 266 (Legge finanziaria 2007). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana; la Commissione, in particolare, evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. La Commissione, citando una recente sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee (C-39/04 dell'11 marzo 2004), ha affermato che, sebbene sia legittimo l'obiettivo di contrastare il gioco clandestino, il divieto imposto costituisce una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto non consente alle imprese comunitarie, che intendono prestare servizi di scommesse on line anche in Italia, di addurre la prova dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione nell'ambito del proprio Stato di origine.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, alla quale hanno fatto seguito diversi incontri tra i rappresentanti della Commissione e le Autorità italiane; con nota del 7 febbraio 2007, le Autorità italiane hanno affermato che il Decreto Bersani consentirà, a partire dal 1 gennaio 2008, alle imprese comunitarie di esercitare attività di raccolta di scommesse on line in regime di libera prestazione di servizi non richiedendo un'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedure di infrazione dal n. 2007/0406 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2004/114/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Pubblica Istruzione/ Ministero dell'Università e della Ricerca

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2004/114/CE sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario.

Stato della Procedura

Nell'aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 154 il governo italiano ha dato attuazione alla direttiva in questione.

Si attende, pertanto, l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto legislativo di recepimento, prevede che le amministrazioni interessate diano corso agli adempimenti a loro carico, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Scheda 13 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/0923 ex art. 226 Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2005/14/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei trasporti.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro l'11 giugno 2007, della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CE, 84/5/CE, 88/357/CE e 90/232/CE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Stato della Procedura

Con nota del 1 agosto 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana per la mancata trasposizione della suddetta direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 198 è stata data attuazione alla direttiva 2005/14/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA